



Ministero dell'istruzione e del merito - Ufficio Scolastico per la Lombardia - Ambito Territoriale di Bergamo

Istituto Comprensivo di Clusone

Scuola dell'infanzia Piario - Scuola primaria Piario - Scuola primaria Villa d'Ogna

Scuola primaria Clusone - Scuola secondaria Clusone

Viale Roma 11, 24023 Clusone (Bergamo) - tel. 0346/21023 E-mail: bgic80600q@istruzione.it -

PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it - Cod. meccanografico: BGIC80600Q - Cod. fiscale: 90017480162 Sito: www.icclusone.edu.it

Al personale Docente e ATA

Al Sito web

p.c. Al Direttore SGA

SITO

OGGETTO: Elezioni CSPI del 7 maggio 2024 dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Si comunica che giorno **7 maggio 2024** dalle ore 8,00 alle ore 17,00 presso ogni Istituzione scolastica si svolgeranno le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Il CSPI è un organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione.

Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:

- sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
- sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;
- sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricula dei diversi tipi e indirizzi di studio;
- sull'organizzazione generale dell'istruzione.

Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.

Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazione al Ministro. Fanno parte del Consiglio:

- a) 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni, così ripartiti:
 - 1 per la scuola dell'infanzia;
 - 4 per la scuola primaria;
 - 4 per la scuola secondaria di primo grado;
 - 3 per la scuola secondaria di secondo grado.
- b) 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.

1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni

Firmato digitalmente da RAFFAELE DI STASI

BGIC80600Q - ACEFF27 - CIRCOLARI - 0000139 - 01/03/2024 - DOCENTI - I

3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.

- c) 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, quali esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
- d) 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni

Il Consiglio dura in carica per un quinquennio

• *Ad eleggere i 18 componenti del CSPI è l'intero personale in servizio nelle scuole che esprimerà il proprio voto scegliendo tra le diverse liste in corsa; i risultati della competizione elettorale si avranno naturalmente dopo le elezioni e la raccolta dati a livello nazionale*

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - OM N 234 del 05/12/2023 Articolo 6 Elettorato attivo e passivo del personale docente delle istituzioni scolastiche statali

1. Spetta l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Consiglio a tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali e alle figure professionali ad essi equiparati. Il diritto di voto si esercita presso l'istituzione scolastica sede di servizio nel giorno delle votazioni. Il diritto di elettorato spetta anche ai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.
2. I docenti con incarico di presidenza esercitano l'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti del personale docente del cui ruolo fanno parte e votano presso l'istituzione scolastica in cui sono inseriti in organico in qualità di docenti.
3. I docenti esercitano l'elettorato attivo e passivo separatamente per ciascun grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado), ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1.

Articolo 8 Elettorato attivo e passivo del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali

1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta al personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.
2. Tale diritto è esercitato presso la sede dell'istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio nel giorno delle votazioni.

COMMISSIONE ELETTORALE - OM N 234 del 05/12/2023 Articolo 14 Costituzione e insediamento della Commissione elettorale centrale

1. Entro il trentanovesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, la CEC, costituita presso la sede centrale del Ministero, è nominata dal Ministro ed è composta da cinque membri scelti tra il personale appartenente all'amministrazione centrale, anche in quiescenza.

La CEC è coadiuvata, nei suoi adempimenti materiali, da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione stessa

2. La CEC si insedia entro il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione, procedendo agli adempimenti prescritti dall'articolo 18. Delle operazioni svolte viene redatto processo verbale.

Firmato digitalmente da RAFFAELE DI STASI

FORMAZIONE DELLE LISTE Articolo 24 Formazione delle liste dei candidati

1. Dovrà essere assicurata e favorita la più ampia partecipazione di tutto il personale della scuola alle operazioni elettorali.
2. Non possono essere candidati coloro che presentano la lista né i membri delle commissioni elettorali.
3. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati che non superi di oltre un terzo il numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente elettiva, arrotondato in eccesso all'unità numerica intera superiore.
4. I candidati possono essere inclusi in una sola lista e non possono svolgere funzioni di rappresentante di lista.
5. Nella composizione delle liste dei candidati, deve essere il più possibile tenuta in considerazione la rappresentanza di genere nonché l'applicazione delle norme antidiscriminatorie. Tale disposizione si applica all'insieme di tutte le liste e non a ciascuna lista singolarmente.
6. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti elettive e precisamente:
 - a) personale docente della scuola dell'infanzia;
 - b) personale docente della scuola primaria;
 - c) personale docente della scuola secondaria e di primo grado;
 - d) personale docente della scuola secondaria e di secondo grado;
 - e) personale dirigente;
 - f) personale A.T.A.;
 - g) personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole di lingua tedesca;
 - h) personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole di lingua slovena;
 - i) personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole della Valle d'Aosta.
7. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo corrispondente all'ordine di presentazione alla CEC e da un motto indicato dai presentatori.
8. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data e di nascita, nonché dell'eventuale qualifica professionale rivestita e dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.
9. Per la presentazione delle liste (Allegati 2 - 3) sono richieste almeno trenta firme del personale, di almeno tre diverse regioni, appartenente alla componente elettiva di riferimento.
Ognuno può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
10. Le liste debbono essere corredate:
 - a) dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente;
 - b) per ogni candidato incluso in lista e per il presentatore della lista stessa, da una certificazione in carta semplice, rilasciata dalla commissione elettorale d'istituto, attestante la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce (Allegato 5).
11. Il membro di una commissione elettorale d'istituto che risulti incluso in una lista di candidati deve essere immediatamente sostituito.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE Articolo 26 Presentazione delle liste dei candidati

Le liste possono essere presentate da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale Centrale, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo elezionicspi@postacert.istruzione.it, entro le ore 14:00 del trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (5 aprile 2024).

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI Articolo 36 Adempimenti per la proclamazione degli eletti

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, la Commissione elettorale centrale procede, entro i termini indicati dall'Ordinanza, alla proclamazione degli eletti. La relativa comunicazione sarà immediatamente pubblicata sulla *home page* del sito istituzionale del Ministero e nella pagina dedicata al Consiglio.

I nuclei elettorali regionali riceveranno via PEC, recante in oggetto "*Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - Proclamazione degli eletti*", copia dell'elenco dei candidati proclamati eletti, per il successivo inoltro ai nuclei elettorali provinciali e alle commissioni elettorali d'istituto, perché si proceda all'affissione ai rispettivi albi e/o pubblicazione sui relativi siti istituzionali.

Si allega alla presente il link dell' [O.M. n.234 del 05/12/2023](#)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Raffaele Di Stasi)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993